

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4295

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1999 (*)

—————

Parificazione dell’importo dell’indennità di comunicazione
spettante ai sordomuti all’indennità di accompagnamento per
i ciechi civili assoluti

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che qui si propone all'attenzione del Parlamento intende equiparare il trattamento economico spettante ai sordomuti, a titolo di indennità di comunicazione, a quello già goduto dai ciechi civili assoluti per indennità di accompagnamento, comprendendo anche i meccanismi di adeguamento automatico. La disposizione consente il trattamento paritario di tale categoria rispetto ad altri soggetti portatori di *handicap*, per i quali la normativa vigente stabilisce già un trattamento più favorevole. Il presente disegno di legge è collegato

ad un emendamento presentato al disegno di legge finanziaria per l'anno 2000.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aumento dell'indennità di comunicazione per i sordomuti, fino alla concorrenza dell'importo goduto dai ciechi civili assoluti a titolo di indennità di accompagnamento.

L'articolo 2 dispone per il cumulo degli indennizzi in favore di soggetti portatori di più minorazioni.

L'articolo 3 dispone per la copertura finanziaria del relativo onere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

Art. 2.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.